



COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO
SUL DIVIETO DI FUMO
NEI LOCALI
DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE**

Approvato con delibera di G.C. n. 1 del 07.01.2005

INDICE

Art. 1 Scopo e contenuto del regolamento

Art. 2 Destinatari

Art. 3 Locali in cui vige il divieto

Art. 4 Pubblicizzazione del divieto

Art. 5 Vigilanza sull'osservanza del divieto

Art. 6 Sanzioni

Art. 7 Entrata in vigore

Art. 1

Scopo e contenuto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato al fine di dare concreta attuazione alle seguenti disposizioni normative inerenti il divieto di fumo:

- ☐ legge n. 584 del 11.11.1975 recante “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico” come modificata dall'art. 52 comma 20 della legge 28.12.2001, n. 448;
- ☐ direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 recante “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici”;
- ☐ circolare del Ministero della Sanità 28.3.2001 n. 4 recante “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”;
- ☐ art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori” della legge 16.1.2003 n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, come modificata dall’art. 7 della legge 31.10.2003 n. 306;
- ☐ accordo tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, di cui all'art. 51 comma 2 della legge 16.1.2003 n. 3, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, del 24 luglio 2003;
- ☐ decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 inerente l’attuazione del sopracitato art. 51 comma 2 della legge 16.1.2003 n. 3 come modificato dall'art. 7 della legge 21.10.2003, n. 306;
- ☐ art. 19 del decreto legge 9.11.2004 n. 206;
- ☐ accordo tra IL Ministero della Salute, di concerto con i Ministri dell’Interno e della Giustizia e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51 comma 7 della legge 16.1.2003 n. 3, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, del 16 dicembre 2004;
- ☐ circolare del 17.12.2004 del Ministero della Salute recante “Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della legge 16.1.2003 n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori”;
- ☐ art. 1 comma 189 della legge 30.12.2004 n.311 (legge finanziaria 2005);

e disciplina il divieto di fumo nei locali dell'Amministrazione Comunale o di gestori di servizi pubblici comunali.

Art. 2

Destinatari

Sono tenuti all'osservanza del presente regolamento, oltre agli utenti che accedono nei locali in cui vige il divieto, tutto il personale dipendente ed ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo nei locali stessi.

Art. 3

Locali in cui vige il divieto

È fatto divieto di fumare in tutti i locali aperti al pubblico, utilizzati a qualunque titolo, per

l'esercizio di funzioni istituzionali, dall'Amministrazione Comunale e dalle proprie aziende ed istituzioni nonché dai gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali.

Per locale “aperto al pubblico” si intende quello al quale la generalità degli amministratori e degli utenti può accedere, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.

È fatto inoltre divieto di fumare nei seguenti locali, anche se non aperti al pubblico:

- tutti gli altri locali utilizzati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4

Pubblicizzazione del divieto

Nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti, in modo e posizione ben visibili, a cura del personale individuato con provvedimento del dirigente responsabile preposto alle diverse strutture amministrative e di servizio, appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto stesso nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.

Per i locali delle aziende, istituzioni e dei gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali, all'apposizione dei cartelli provvederà il personale individuato con provvedimento emanato dai rispettivi competenti organi.

Art. 5

Vigilanza sull'osservanza del divieto

I sottospecificati dirigenti, preposti alle diverse strutture amministrative e di servizio dell'Ente, sono incaricati di dare concreta attuazione alle presenti disposizioni regolamentari, relativamente ai locali a fianco di ciascuno elencati:

FUNZIONARIO	LOCALE
SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE	UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE
CAPO SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	UFFICIO DEL CAPO SETTORE UFFICIO SEGRETERIA-PROTOCOLLO UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE UFFICIO ELETTORALE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ARCHIVIO COMUNALE
CAPO SETTORE RAGIONERIA E FINANZE	UFFICIO DEL CAPO SETTORE UFFICIO RAGIONERIA- TRIBUTI-ECONOMATO RIPOSTIGLIO RAGIONERIA SALA CED
CAPO SETTORE ISTRUZIONE – CULTURA – ASSISTENZA SOCIALE - SANITA’	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE – SERVIZI SOCIALI – SANITA’ - SPORT CASA PROTETTA “FRIGGERI BUDRI” BIBLIOTECA COMUNALE SALA CONVEGNI “DINO BONZAGNI” ASILO NIDO COMUNALE

CAPO SETTORE POLIZIA LOCALE E VIGILANZA	UFFICIO DEL CAPO SETTORE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI	UFFICIO DEL CAPO SETTORE UFFICIO LAVORI PUBBLICI PARTI COMUNI DEL MUNICIPIO (INGRESSI, ATRI, CORRIDOI, SCALE, BAGNI, ANTIBAGNI, SALETTA FOTOCOPIE E RISTORO) UFFICIO DEL SINDACO UFFICIO ASSESSORI SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE MAGAZZINI COMUNALI LOCALI DEI CENTRI CIVICI CONCESSI IN USO AD ASSOCIAZIONI SALE RIUNIONI PRESSO I CENTRI CIVICI
CAPO SETTORE TERRITORIO URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	UFFICIO DEL CAPO SETTORE UFFICIO URBANISTICA-AMBIENTE UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ogni dirigente responsabile di cui all'elencazione precedente, preposto alle diverse strutture amministrative e di servizio, individuerà con atto formale, per ogni struttura amministrativa e di servizio, uno o più funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle o di introitare il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista e di riferirne eventualmente all'autorità competente ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689.

Per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e segnalerà le infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 6 Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584 come sostituito dall'art. 52 comma 20 della legge 28.12.2001, n. 448, le infrazioni alle norme del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 27,50 a € 275,00.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 10 gennaio 2005.